

STATUTO CONSULTA GIOVANI LIMANA

TESTO COORDINATO

Approvato con DCC N. 79 del 18/12/2000

Modificato con DCC N. 10 del 29/03/2014

Articolo 1. ISTITUZIONE

1. È istituita la consulta giovanile LIMANA, quale organismo autonomo comunale per le risorse, i problemi e soprattutto la comunicazione dei giovani del comune.

Articolo 2. FINALITA'

1. La consulta pone in primo piano il mondo giovanile, si pone quindi i seguenti obiettivi:
 - Promuovere attività ricreative di carattere culturale, sportivo, di dialogo, di collaborazione e di libera associazione di idee, senza escludere iniziative anche personali finalizzate al coinvolgimento, e rivolte alla totalità, dell'intero pianeta giovani.
 - Attivare e sviluppare il dialogo tra le varie realtà giovanili presenti all'interno del territorio comunale senza invadere o interferire con gruppi o associazioni già esistenti o tantomeno sostituirsi alle stesse, con l'intento semmai di poter includere rappresentanti giovanili delle stesse che siano tramite dell'impegno comune a favore dei giovani
 - Avviare e collaborare a proposte volte a considerare e animare esigenze e bisogni dei giovani.
 - Collaborare se possibile con le altre consulte presenti in provincia e non, allo scopo di confrontarsi su idee comuni e di attivarsi in iniziative atte ad ampliare le singole esperienze e conoscenze di ognuno.
 - Attivarsi a favore di situazioni di disagio al fine di alleviare o reprimerle a favore della collettività intera.
 - Appoggiare e promuovere progetti di pace, non violenza, nel senso più ampio del termine o valorizzando le multiculturalità.

Articolo 3. FUNZIONI

1. La consulta si propone di raggiungere i suddetti obiettivi attraverso l'esplicazione delle seguenti funzioni:
 - consultiva: la consulta può esprimere pareri, qualora richiesti, ad Amministrazioni, enti ed associazioni, in merito alle attività degli stessi che riguardano la condizione giovanile.
 - propositiva: la consulta ha la facoltà di individuare nuovi settori di progetto ed intervento nei confronti dei giovani, con relative proposte alle amministrazioni ad Enti e associazioni.
 - di connessione: la consulta ha la possibilità di attivare dialogo, confronto e scambio di proposte con l'amministrazione comunale e tra i giovani al fine di collegare, coordinare ed animare la realtà giovanile.
 - creativa: la consulta ha la possibilità di promuovere e attuare manifestazioni di intrattenimento, mostre, concerti, viaggi, **collaborazioni con altri analoghi organismi, (1)** servendosi, qualora se ne rendesse necessario e previo accordo con i responsabili dell'ente, delle strutture comunali.

Articolo 4. ORGANI

1. Gli organi della consulta giovanile Limana sono:
 - A. L'assemblea
 - B. Il Consiglio

(1) così modificato con DCC N. 10 del 29/03/2014

Articolo 5. ASSEMBLEA

1. L'assemblea è aperta a tutti i giovani residenti a Limana compresi tra i 14 e i 29 anni e viene indetta: ordinariamente almeno tre volte l'anno su proposta del consiglio; straordinariamente su richiesta di un numero di giovani non inferiore a 10 (che ne presentasse richiesta al consiglio o ad uno dei membri, oppure all'Amministrazione comunale); oppure su richiesta dell'Amministrazione comunale che in questo caso sarebbe ammessa a parteciparvi. Negli altri casi l'Amministrazione comunale partecipa su invito del Presidente.
2. Chiunque può comunque partecipare all'assemblea anche se al di fuori dei limiti di età sopracitati e se non residente nel territorio comunale previa approvazione tramite votazione segreta a maggioranza dei partecipanti rispondenti ai requisiti di cui al punto 1 da svolgersi all'apertura dell'assemblea stessa.
3. Durante l'assemblea, presieduta comunque dal presidente della Consulta tutti hanno diritto di parola.
4. Di ogni riunione viene redatto un verbale.

Articolo 6. CONSIGLIO

1. Il Consiglio è composto da 7 membri, eletti Consiglieri dell'assemblea, di cui al massimo 2 possono essere residenti in altri Comuni, i quali eleggono al loro interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Vicesegretario della Consulta. (2)
2. Il consiglio rappresenta l'organo esecutivo della consulta e si riunisce almeno una volta al mese.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono valide qualora sia presente la metà più uno del totale dei membri.
4. Le deliberazioni del consiglio sono approvate a maggioranza assoluta dei membri presenti
5. Le assenze vanno giustificate. Dopo tre assenze non giustificate decade autonomamente il mandato del componente consigliere.
6. Di ogni seduta del consiglio viene redatto un verbale.

Articolo 7. ELEZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio viene eletto nel corso dell'assemblea ordinaria.
2. Hanno diritto al voto e ad essere votati tutti i giovani residenti nel territorio comunale di Limana compresi tra i 14 e i 29 anni.
3. I membri neoeletti restano in carica due anni.
4. Il mandato di ogni componente del consiglio può terminare anticipatamente tramite dimissioni oppure esclusione motivata ratificata nella maggioranza assoluta del Consiglio.
5. In questi casi si procede all'elezione del nuovo membro nel corso dell'assemblea ordinaria successiva la cui data verrà fissata dal Consiglio nel corso della stessa seduta che sancisce il termine di un mandato.

Articolo 8. DIVULGAZIONE

1. I contenuti del presente statuto, le deliberazioni del consiglio, gli appuntamenti e le iniziative non ché la possibilità ricreative della consulta saranno divulgate attraverso pubblicazione in bacheche comunali o avvisi personali a tutta la realtà giovanile comunale.

Articolo 9. MODIFICHE

1. Il presente statuto può essere modificato in sede di assemblea ordinaria o straordinaria. Le modifiche apportate verranno presentate al Consiglio Comunale per l'approvazione.

(2) comma così modificato con DCC N. 10 del 29/03/2014
